

Codice delle obbligazioni

(CO)

(Valore nominale minimo delle azioni)

Modifica del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto dell'11 settembre 2000¹ della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati;

visto il parere del Consiglio federale del 13 giugno 2000²,

decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni³ è modificato come segue:

Art. 622 cpv. 4

⁴ Il valore nominale dell'azione non può essere inferiore a 1 centesimo.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001)⁴, la presente legge entra in vigore il 1° maggio 2001.

3 aprile 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF **2000** 4798

² FF **2000** 3765 n. 2.2.1

³ RS **220**

⁴ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2001 (Cancelleria federale); FF **2000** 5351.